

SET INFORMATIVO

NATANTI



**DOCUMENTO INFORMATIVO
PRECONTRATTUALE (DIP)**

**DOCUMENTO INFORMATIVO
PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO
(DIP AGGIUNTIVO)**

**CONDIZIONI DI
ASSICURAZIONE E GLOSSARIO**

Assicurazione R.C. Obbligatoria Natanti a Motore e Motori Amovibili **Linear**

Gruppo Unipol

Documento informativo precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni

Compagnia: Linear Assicurazioni

Prodotto: Natanti

Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede legale in Italia in Via Larga 8, 40138 Bologna, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, quest'ultimo iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS n.046. Sito internet www.linear.it, recapito telefonico 051 6378111, telefax 051 7096928, email clienti@linear.it, pec linear@pec.unipol.it. La Compagnia è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento IVASS n.279 del 18-6-96 (G.U. 28-6-96 n. 150) ed è iscritta nell'albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS sez I n. 1.00122.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Obbligatoria dei Natanti per i danni fisici e per i danni a cose di terzi trasportati, involontariamente causati durante la navigazione o permanenza in acqua del natante indicato nel presente contratto.



Che cosa è assicurato?

Linear risarcisce i danni fino all'importo massimo indicato in polizza (c.d. massimale). Per la garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria la legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.450.000€ per danni alle persone e 1.300.000€ per danni alle cose indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.

Sono assicurati:

- ✓ i danni fisici causati a terzi durante la navigazione o la permanenza in acqua
- ✓ i danni fisici causati ai trasportati durante la navigazione o la permanenza in acqua
- ✓ i danni a cose di terzi trasportati

Garanzie Opzionali (a pagamento)

(dettagli riportati nel DIP Aggiuntivo):

- attività idrosciatoria, traino di paracadute ascensionale o di deltaplano
- estensione dei limiti di navigazione al Mar Nero



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati:

- ✗ i danni alle cose causati a terzi non trasportati durante la navigazione
- ✗ i danni del conducente del natante se responsabile del sinistro

Non sono considerati terzi per i danni a cose:

- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente, la persona unita civilmente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del natante, dell'usufruttuario, dell'acquirente di un natante con finanziamento rateale, del locatario del natante in leasing, e dei parenti e affini fino al terzo grado, conviventi con essi o il conducente
- ✗ se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado



Ci sono limiti di copertura?

Linear ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) nei seguenti casi:

- ! se il conducente non è abilitato alla guida
- ! se il natante è adibito a scuola guida e durante la guida non è presente un istruttore abilitato
- ! se il natante ha una autorizzazione alla navigazione temporanea e naviga senza osservare la normativa (DPR 19/11/92 n. 566)
- ! se il natante è dato a noleggio con equipaggio senza licenza o non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente
- ! in caso di danni a persone se il natante non è autorizzato al loro trasporto, come da indicazioni presenti sul libretto di circolazione e/o per mancanza di conformità alle leggi vigenti
- ! se il natante è guidato in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
- ! se i danni sono causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive e alle relative prove
- ! in caso di danni causati a terzi durante l'esercizio dell'attività idrosciatoria, di traino con paracadute ascensionale o deltaplano, traino di dispositivi galleggianti
- ! se il natante non è in regola con la revisione periodica
- ! in caso di dolo dell'assicurato



Dove vale la copertura?

- ✓ nei mari compresi nel bacino del Mediterraneo entro gli stretti
 - ✓ nelle acque interne dei paesi Europei
- Con l'esclusione delle acque territoriali di Siria, Libia, Libano e Israele.



Che obblighi ho?

- Quando stipuli il contratto, hai il dovere di comunicare tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione del rischio. Inoltre dovrai tempestivamente comunicare a Linear tutte le eventuali variazioni che si presentino in corso di contratto (es. cambio di residenza).
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte di Linear, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato anticipatamente al momento della stipulazione del contratto; in caso di frazionamento, il premio delle rate successive alla prima, deve essere pagato entro le rispettive scadenze. Salvo i casi espressamente esclusi, la sostituzione del natante assicurato comporta il pagamento anticipato dei costi di gestione per € 19,75 oltre l'imposta sulle assicurazioni e il contributo obbligatorio al SSN. Puoi pagare attraverso una delle seguenti modalità:

- carta di credito, contattando il Servizio Clienti
- bonifico bancario sul c/c intestato a Linear Assicurazioni IBAN IT 07 0 05387 02425 000035018855 indicando nella causale il numero del preventivo o della polizza

Nel caso di polizza con pagamento del premio semestrale il premio di rata è maggiorato del 3%.

Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha durata annuale ed è valido dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato sulla polizza e termina alle ore 24 del giorno di scadenza senza necessità di disdetta.

La copertura assicurativa è comunque attiva sino all'ora e alla data di validità del nuovo contratto eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla sua scadenza.



Come posso disdire la polizza?

Non occorre dare disdetta perché la copertura termina automaticamente alla scadenza indicata sulla polizza.

Assicurazione R.C. Obbligatoria Natanti a Motore e Motori Amovibili

Linear
Gruppo Unipol

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto
(DIP Aggiuntivo R.Civile obbligatoria)

Compagnia: Linear Assicurazioni
Prodotto: Natanti

Data 07/2022 (Il presente DIP aggiuntivo R.C. Natanti è l'ultimo disponibile pubblicato)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede legale in Italia in Via Larga 8, 40138 Bologna società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del gruppo Assicurativo Unipol, quest'ultimo iscritto all'albo delle società capogruppo presso l'IVASS n.046. Sito internet www.linear.it, recapito telefonico 051 6378111, telefax 051 7096928, email clienti@linear.it, pec linear@pec.unipol.it. La Compagnia è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento IVASS n.279 del 18-6-96 (G.U. 28-6-96 n. 150) ed è iscritta nell'albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS sez I n. 1.00122.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2021, il patrimonio netto della Compagnia è pari ad €132,9 milioni con capitale sociale, interamente versato, pari a 19,3 milioni di euro e totale delle riserve patrimoniali, pari a 100,9 milioni di euro. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Compagnia (SFCR), disponibile all'indirizzo https://www.linear.it/extra/pdf/Relazione_sulla_solvibilita_finanziaria.pdf, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), relativo all'esercizio 2021, è pari a 73,4 milioni di euro, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari a 33,1 milioni di euro, a copertura dei quali la Compagnia dispone di Fondi Propri rispettivamente pari a 124,8 milioni di euro e a 120,4 milioni di euro, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2021, pari a 1,70 volte il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) e pari a 3,67 volte il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR).

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Linear Assicurazioni risarcisce i danni fisici involontariamente causati a terzi, e i danni a cose di terzi trasportati durante la navigazione o la permanenza in acqua del natante assicurato, entro i limiti dei massimali indicati in polizza.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	Il massimali minimi previsti dalla legge sono: € 6.450.000 per danni a persone e € 1.300.000 per danni a cose. Massimale unico € 7.750.000/sinistro per danni a persone e per danni a cose.
Garanzie estese	Non previste
Tipo di guida	La polizza non prevede la personalizzazione in base al conducente

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Attività idrosportiva, traino paracadute ascensionale o deltaplano	La garanzia assicura la responsabilità per i danni involontariamente causati a terzi durante l'attività di traino, compresa la persona trainata.
Estensione dei limiti di navigazione al Mar Nero	L'assicurazione è estesa al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella sezione “Che cosa non è assicurato”.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella sezione “Ci sono limiti di copertura?”.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di Sinistro?

Denuncia di sinistro:

In caso di sinistro, l'assicurato deve denunciare l'accaduto tempestivamente o al massimo entro 3 giorni contattando il Servizio Sinistri di Linear per aprire il sinistro e ricevere assistenza:

- la denuncia deve essere effettuata telefonicamente al numero 051 71 93 456 e inviando la denuncia via email all'indirizzo sinistri@linear.it. Si può denunciare un sinistro anche tramite il sito www.linear.it (sezione Guasti e Sinistri - Denuncia un sinistro) o, in alternativa, per posta a Linear Assicurazioni, via Larga 8, 40138 Bologna.

La denuncia deve contenere

- il numero della polizza;
- la data, il luogo e le modalità del fatto;
- l'indicazione delle conseguenze;
- il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.
- e descrivere la dinamica del sinistro. In caso di furto o rapina dovrà essere tempestivamente inviata a Linear anche la copia della denuncia presentata all'Autorità competente

La mancata, tardiva o incompleta denuncia potrà comportare gravi pregiudizi a Linear che per questo si riserva ogni azione di rivalsa. Qualora il sinistro venga denunciato da un terzo, la compagnia invierà una comunicazione per invitare l'assicurato a presentare denuncia entro 5 giorni.

Risarcimento danni ai terzi trasportati

Se il trasportato sul natante assicurato subisce danni, salva l'ipotesi di sinistro causato da caso fortuito e a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei natanti coinvolti, la richiesta di risarcimento va inoltrata direttamente a Linearcon attivazione della procedura prevista dall'articolo 148 del Codice.

Richiesta di risarcimento danni in caso di incidenti con controparti estere

In caso di sinistro provocato da un natante immatricolato all'estero, la procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno, rinvia ai seguenti articoli del Codice delle Assicurazioni Private:

- 125, 126, 141, 148 e 149 per i danni subiti in Italia
- 151, 152, 153, 154 e 155, per i danni subiti all'estero

Richiesta di risarcimento danni a CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici

In caso di sinistro avvenuto con un natante non assicurato o non identificato, la richiesta deve essere rivolta alla Compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la Consap S.p.A. (www.consap.it).

Assistenza diretta/in convenzione:

Non prevista

Rimborso del sinistro per evitare il malus

Non applicabile per questo tipo di tariffa.

Prescrizione:

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello derivante dal mancato pagamento del premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto (art. 2952 del Codice Civile). Per le assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di esso

	l'azione. Il diritto al risarcimento del danneggiato da un incidente si prescrive in due anni a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato (nel qual caso si applica il termine più lungo previsto per il reato).
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella sezione "Che obblighi ho?"
Obblighi dell'impresa	<p>Sinistro R.C. Auto</p> <p>Linear, nel caso in cui la denuncia di sinistro sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, dovrà formulare un'offerta al danneggiato o negare il risarcimento motivandolo entro i seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • danni alla persona (lesioni o decesso): <ul style="list-style-type: none"> - 90 giorni se, unitamente alla richiesta inoltrata con raccomandata A/R o PEC, il danneggiato o gli aventi diritto, allegano i documenti necessari per la valutazione del danno e se la richiesta riporta gli elementi previsti dal modulo di Constatazione amichevole di incidente <p>Linear provvederà al pagamento della somma offerta entro 15 giorni dall'accettazione del danneggiato. Il pagamento avverrà nello stesso termine di 15 giorni anche in caso di mancata accettazione o, decorsi 30 giorni dalla comunicazione dell'offerta, in caso di mancata risposta del danneggiato; la somma corrisposta verrà imputata nella liquidazione definitiva del danno.</p> <ul style="list-style-type: none"> • danni a cose di terzi trasportati <ul style="list-style-type: none"> - 60 giorni se, unitamente alla richiesta inoltrata con raccomandata A/R o PEC, il danneggiato o gli aventi diritto, allegano i documenti necessari per la valutazione del danno e se la richiesta riporta gli elementi previsti dal modulo di Constatazione amichevole di incidente <p>Linear provvederà al pagamento della somma offerta entro 15 giorni dall'accettazione del danneggiato. Il pagamento avverrà nello stesso termine di 15 giorni anche in caso di mancata accettazione o, decorsi 30 giorni dalla comunicazione dell'offerta, in caso di mancata risposta del danneggiato; la somma corrisposta verrà imputata nella liquidazione definitiva del danno.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella sezione "Quando e come devo pagare?". Non vengono utilizzate tecniche di vendita multilevel marketing.
Rimborso	<p>Il contraente ha diritto di ottenere la restituzione del premio pagato e non goduto - al netto delle imposte e del contributo al SSN- nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - demolizione del natante con risoluzione del contratto - trasferimento della proprietà del natante con risoluzione del contratto - risoluzione del contratto in seguito a furto totale o rapina del natante - risoluzione consensuale del contratto



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella sezione "Quando comincia la copertura e quando finisce".
Sospensione	Non è prevista la sospensione del contratto



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Non è previsto il tacito rinnovo e la copertura termina automaticamente alla scadenza indicata sulla polizza.
Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Il contraente può recedere dall'assicurazione entro 30 giorni.</p> <p>La comunicazione di recesso può essere inviata a Linear per iscritto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In alternativa la comunicazione di recesso può essere inviata a Linear per iscritto scegliendo tra le modalità indicate nella pagina Recapiti utili sezione "Rinnovare e</p>

	<p>modificare la tua polizza”.</p> <p>A seguito del recesso il contraente ha diritto alla restituzione del premio pagato al netto dell'imposta e del contributo SSN.</p>
Risoluzione	<p>Il cliente ha diritto a richiedere la risoluzione consensuale del contratto se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non si sono verificati sinistri - ha inviato tutti i documenti richiesti per la polizza <p>Inoltre il contraente ha diritto a richiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - demolizione - trasferimento della proprietà del natante - furto totale, rapina o appropriazione indebita del veicolo



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai proprietari e utilizzatori (persone fisiche e giuridiche) di un natante, che intendono tutelarsi per i danni che potrebbero derivare a terzi dalla navigazione. Si tratta di soggetti con esigenza di assolvere all'obbligo di copertura di responsabilità civile obbligatoria.



Quali costi devo sostenere?

Non sono previsti costi di intermediazione a carico del cliente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa Assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, i sinistri o il comportamento della Società devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>Linear Assicurazioni – Funzione Reclami, via Larga 8, 40138 Bologna</p> <ul style="list-style-type: none"> - tramite email all'indirizzo reclami@linear.it - tramite fax al numero 051 7096924 <p>Oppure utilizzando l'apposito modello di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.linear.it</p> <p>I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela.</p> <p>I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker/Mediatore o Banche), nonché degli Intermediari assicurativi iscritti nell'elenco annesso, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.linear.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. Una volta ricevuto il reclamo, la Funzione Reclami di Linear deve fornire riscontro al reclamante/ proponente nel termine massimo di 45 giorni.</p>
All'IVASS	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine previsto è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it.</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS, contengono:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela d) copia del reclamo presentato alla Società o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione, ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n.28 (e successive modifiche e integrazioni), è condizione di procedibilità della domanda giudiziale solo in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria.
Negoziazione Assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Linear, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Procedura di conciliazione paritetica Per controversie relative a sinistri Responsabilità Civile Obbligatoria la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet www.linear.it . Liti transfrontaliere Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE – ALL. 3 REG.IVASS 2 AGOSTO 2018 N.40

Linear in qualità di distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione** e di pubblicarlo sul sito internet utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto Linear consegna o trasmette le informazioni di cui all'allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Sezione I - Informazioni generali sull'impresa che opera in qualità di distributore

Gli estremi identificativi dell'impresa possono essere verificati consultando il sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. C.F. 04260280377 - P.IVA 03740811207, sita in Italia, Sede Legale e Direzione in via Larga 8, 40138 Bologna, società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046. Sito internet www.linear.it recapito telefonico 051.6378111, telefax 051.7096928, indirizzo email clienti@linear.it, pec linear@pec.unipol.it. La Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento dell'IVASS n. 279 del 18-6-96 (G.U. 28-6-96 n. 150). La Compagnia è iscritta nell'albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS sez. I n. 1.00122.

Sezione II - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a. il contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa preponente secondo le modalità e i recapiti presenti nel DIP aggiuntivo.
Il contraente ha inoltre la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo.
- b. il contraente ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nel DIP aggiuntivo.

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP - ALL. 4 REG. IVASS 2 AGOSTO 2018 N. 40

Linear in qualità di distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Compagnia assicuratrice Linear S.p.A., iscritta all'Albo delle Imprese al n. 1.00122

Sezione I - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

- a. non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119 ter del Codice delle Assicurazioni
- b. contattando il servizio clienti della Compagnia tramite telefono o email il cliente potrà ricevere informazioni personalizzate utili a valutare la coerenza della proposta assicurativa nonché a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice delle Assicurazioni, pur non rientrando tale attività nella definizione di consulenza di cui all'art. 119-ter del Codice delle Assicurazioni.

Sezione II - Informazioni relative alle remunerazioni

I dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto di assicurazione percepiscono la remunerazione prevista dalle tabelle stipendiali del Ccnl. A tale remunerazione si può aggiungere un compenso variabile composto da provvigioni di acquisto sui contratti perfezionati e incentivi legati raggiungimento di obiettivi di produzione.

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE – ALL. 4 – TER REG. IVASS 2 AGOSTO 2018 N. 40

Linear in qualità di distributore svolgendo la fase precontrattuale mediante tecniche di comunicazione a distanza, consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione.

Compagnia assicuratrice Linear S.p.A., iscritta all'Albo delle Imprese al n. 1.00122.

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- e. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- f. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE IN CASO DI VENDITA A DISTANZA

Ai sensi dell'art. 121 - comma 1 lettera f) - del Decreto legislativo 7 settembre 2009 n. 209

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP e nel DIP aggiuntivo.

Fatti salvi gli altri obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli artt. 67 quater e seguenti del Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo).

Il contratto sarà stipulato tra l'Impresa di Assicurazione Linear in qualità di distributore, ai sensi dell'art. 109, comma 1-bis del decreto legislativo 7 settembre 2009 n. 209, e il Contraente attraverso l'utilizzo di un sistema di vendita organizzato dall'Impresa che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.

Il Contraente, prima della stipula del contratto di assicurazione, può scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall'articolo 120-quater del Codice delle Assicurazioni:

- a) su supporto cartaceo;
- b) su supporto durevole non cartaceo;
- c) tramite un sito Internet solo laddove il contraente abbia regolarmente accesso ad Internet, ossia nel caso in cui fornisca un indirizzo di posta elettronica a lui riferibile ai fini della distribuzione del prodotto.

Nei casi b) e c) il Contraente potrà richiedere, senza che ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione a distanza in ogni momento.

Nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso a ricevere la documentazione su supporto durevole, anche tramite posta elettronica, nei termini di cui all'articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008. La trasmissione della carta verde avviene su supporto cartaceo a richiesta del contraente.

Per "supporto durevole" deve intendersi qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate. Per "tecnica di comunicazione a distanza" deve intendersi qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del Contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi.

In caso di utilizzo di call center, il Contraente ha il diritto di essere messo in contatto con l'incaricato del coordinamento e del controllo del call center.

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti - Edizione 05/2019

Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "il Regolamento"), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO

Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni mobili registrati, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornisce; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali(2), indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI

La nostra Società utilizzerà i Suoi dati per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti).

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo(3), sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza(4). Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si veda nota 8), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso(5). Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativi, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in **Quali sono i Suoi diritti**).

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto (6).

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol(7) a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità dei predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale.

I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa(8) (si veda anche nota 4).

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali,

contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare. Le ricordiamo che può sempre revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è la Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. (www.linear.it) con sede in Via Larga 8 – 40138 Bologna (BO). Il "Responsabile per la protezione dei dati" è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., al recapito privacy@linear.it al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativo alla nota (8).

Inoltre, collegandosi al sito www.linear.it nella sezione Privacy, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

1. Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.) da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
2. Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità autorizzate a livello normativo e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla ns. Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
3. Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; l'analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tarifarie.
4. Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio: (i) per disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) per adempimenti in materia di accertamenti fiscali, (iii) per adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla CONSAP per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati.
5. Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
6. Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
7. Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A.. L'elenco delle società del Gruppo è disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it.
8. In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l'elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it) e da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali; investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

NATANTI

COMPRESIVE DI GLOSSARIO



**ASSICURAZIONE PER LA
RESPONSABILITÀ CIVILE
OBBLIGATORIA NATANTI A MOTORE
E MOTORI AMOVIBILI**

**Documento redatto in conformità alle linee
guida del Tavolo tecnico sulla
semplificazione dei contratti**

Edizione luglio 2022

Indice dei contenuti

GLOSSARIO

NORME COMUNI	1
1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE.....	1
GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE	5
2. RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA.....	5
3. ESTENSIONI AGGIUNTIVE ALLA RESPONSABILITA' CIVILE OBBLIGATORIA.....	7
SINISTRI	8
4. SEZIONE SINISTRI.....	8
ALLEGATI	10
5. ESEMPI DI APPLICAZIONE DEI MASSIMALI.....	10
RECAPITI UTILI	

GLOSSARIO

Ai seguenti termini, che integrano il contratto, Linear e il contraente attribuiscono il seguente significato:

A

Alienante	La persona fisica o giuridica che trasferisce il diritto di proprietà del natante.
Assicurato	La persona fisica o giuridica la cui Responsabilità civile è coperta dal contratto.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione ¹ e/o la garanzia prestata con il contratto.

C

Codice delle Assicurazioni private	Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche.
Conducente abituale	La persona fisica indicata dal contraente in polizza e che abitualmente guida il natante assicurato.
Contraente	La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e si assume relativi obblighi tra cui è preminente quello di pagare il premio.

E

Ebbrezza alcolica	Condizione di alterazione a causa dell'uso di bevande alcoliche.
--------------------------	--

F

Furto	Sottrazione del natante o di sue parti a chi la detiene al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
--------------	---

I

IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
--------------	--

L

Linear	Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., sede legale via Larga 8, 40138 Bologna, che presta l'assicurazione.
---------------	--

M

Massimale	Somma sino alla concorrenza della quale Linear presta l'assicurazione.
Natante	Si intende il natante assicurato indicato in polizza.

P

Persone unite civilmente o conviventi di fatto	Persone che, indipendentemente dal genere, sono unite con la certificazione prevista dalla legge ² . La stessa legge prevede che sono «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, e che hanno la stessa residenza (risultano nello stesso nucleo familiare).
Polizza	Documento che prova il contratto di assicurazione ³ .
Premio	Somma che il contraente deve a Linear come corrispettivo per le garanzie assicurative prestate con il contratto. Il premio netto si ottiene sottraendo al premio complessivo l'imposta sulle assicurazioni e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

¹ Come definito dall'art. 1882 del Codice Civile.

² Legge n. 76 del 20 maggio 2016.

³ Art. 1888 del Codice Civile.

R

Rapina	Sottrazione del natante o di sue parti a chi lo detiene compiuta con violenza o minaccia alla persona, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Rischio	Probabilità che si verifichi un sinistro.
Risarcimento	Somma dovuta da Linear al danneggiato in caso di sinistro Responsabilità Civile Obbligatoria.
Rivalsa	Diritto di Linear a recuperare dal contraente o dagli assicurati le somme che abbia dovuto pagare a terzi, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni che derivano dal contratto o di clausole che prevedono l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno.

S

Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società vincolataria	E' la società con la quale il cliente ha attivato un finanziamento o un leasing per l'acquisto del natante.
Stipula	Conclusione formale del contratto.

NORME COMUNI

1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Quando comincia la copertura e quando finisce

1.1 Durata del contratto e periodo di copertura

Il contratto **dura un anno**, ha validità dalle 24 del giorno di decorrenza e si risolve automaticamente alla sua scadenza. In ogni caso, anche se il contraente decide di non rinnovare il contratto, per consentirgli di stipularne uno nuovo con un'altra compagnia, **le garanzie restano attive fino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre le 24 del 15° giorno dopo la scadenza di questo contratto.**

Non occorre comunicare la disdetta a Linear alla scadenza del contratto, perché si risolve automaticamente.

Le garanzie restano comunque valide fino alle 24 del 15° giorno successivo alla scadenza, anche se la polizza non viene rinnovata.

1.2 Diritto di recesso

Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, il contraente può recedere dal contratto e in tal caso ha diritto di ricevere in restituzione il premio pagato al netto dell'imposta e del contributo al SSN che per legge restano a suo carico. Il contraente **deve comunicare per iscritto a Linear la sua decisione di recedere dal contratto**, via email o raccomandata con avviso di ricevimento ai riferimenti indicati nella pagina Recapiti utili, sezione "Rinnovare e modificare la tua polizza".

1.3 Risoluzione consensuale del contratto

Il contraente può chiedere a Linear di interrompere il contratto in anticipo rispetto alla data di scadenza **se**:

- non si sono verificati sinistri
- ha inviato tutti i documenti eventualmente richiesti da Linear
- ha pagato i premi dovuti

Per ottenere la risoluzione, **il contraente deve inviare a Linear la richiesta unitamente a una dichiarazione scritta di non aver causato sinistri nel periodo di validità del contratto tramite email o posta.**

La risoluzione consensuale non è consentita per i contratti:

- di durata inferiore a 1 anno
- vincolati a seguito di leasing o finanziamento, salvo autorizzazione da parte della Società vincolataria

Il contratto si risolve e la copertura cessa dalla data di effetto dell'appendice di risoluzione. Dalla stessa data Linear rimborsa il premio pagato e non goduto al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio al SSN. **Per il calcolo dell'importo di rimborso, sul periodo di assicurazione goduto è applicata una maggiorazione del 30% del premio annuo.**

La risoluzione richiesta dopo otto mesi dalla data effetto della polizza non determina alcun rimborso.

1.4 Contratti di durata inferiore a 1 anno

Se il contratto, diversamente da quanto previsto dal precedente art. 1.1 "Durata del contratto e periodo di copertura", viene stipulato non per 1 anno, ma per una durata inferiore, **le garanzie sono valide fino alle 24 del giorno di scadenza indicato in polizza: non si applica quindi il periodo di 15 giorni di ulteriore copertura previsto nel caso di polizza della durata di 1 anno.**

Per questi contratti si applica la maggiorazione di premio indicata nella sezione "Dichiarazioni e informazioni contrattuali" della scheda contrattuale.

Quando e come devo pagare

1.5 Stipula del contratto e pagamento del premio

Per stipulare il contratto è necessario inviare a Linear i documenti richiesti, scegliendo tra le modalità indicate nella pagina Recapiti utili, sezione “Acquistare la polizza”, e pagare il premio previsto scegliendo tra:

- carta di credito
- bonifico bancario. **Nella causale vanno indicati:**
 - o cognome e nome del contraente
 - o numero e data di decorrenza del preventivo/polizza.

Avvenuto il pagamento, Linear invia al contraente la polizza, il certificato di assicurazione e il contrassegno.

1.6 Pagamento rateale

Se Linear prevede il pagamento del premio a rate, ogni rata deve essere pagata entro la scadenza stabilita con una delle modalità indicate nel precedente articolo.

Nel caso di polizza con premio a rate, per stipulare il contratto e perché quest'ultimo produca i suoi effetti, **il contraente deve aver pagato la prima rata**. Se il contraente non paga le rate intermedie, cioè quelle successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle 24 del 15° giorno successivo alla scadenza e riprende vigore dalle 24 del giorno del pagamento. Rimangono invariate le successive scadenze. **I sinistri che si verificano durante il periodo di sospensione non sono coperti.**

Che obblighi ho

1.7 Dichiarazioni e comunicazioni del contraente

Linear presta l'assicurazione sulla base delle circostanze del rischio dichiarate dal contraente al momento della stipula del contratto. Se le dichiarazioni non sono corrette, cioè contengono informazioni errate o incomplete, Linear può essere indotta a sottovalutare il rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile a condizioni di premio più alte.

In questo caso, se il contraente rilascia dichiarazioni erronee o incomplete con coscienza e volontà - o se lo fa anche solo con colpa grave - Linear può esercitare il diritto di rivalsa per i danni pagati ai terzi o rifiutare il pagamento del sinistro e chiedere l'annullamento del contratto⁴. Se invece il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, Linear può esercitare il diritto di rivalsa per i danni pagati ai terzi o ridurre il pagamento del sinistro in proporzione al minor premio percepito e può recedere dal contratto⁵.

Inoltre, il contraente deve comunicare immediatamente a Linear eventuali variazioni intervenute dopo la stipula del contratto. In caso di variazioni non comunicate che determinano un aggravamento del rischio, Linear può esercitare il diritto di rivalsa per i danni pagati ai terzi in proporzione al minor premio percepito e recedere dal contratto⁶.

Tutte le variazioni delle condizioni presenti al momento della stipula del contratto (ad esempio, la residenza) **devono essere tempestivamente comunicate a Linear** per poter adeguare il premio al nuovo rischio.

In mancanza della comunicazione, Linear potrebbe esercitare il diritto di rivalsa per i danni pagati ai terzi.

Variazioni contrattuali

1.8 Sostituzione del contratto

Se il contratto è sostituito, si procede all'eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto. In occasione della sostituzione, Linear può richiedere al contraente la relativa documentazione. Salvo quando diversamente specificato, ogni **sostituzione di polizza richiesta dal contraente** per cambio natante

⁴Art. 1892 del Codice Civile.

⁵Art. 1893 del Codice Civile.

⁶Art. 1898 del Codice Civile.

comporta, oltre all'eventuale conguaglio, il pagamento di 19,75€ a titolo di costi di gestione, oltre all'imposta sulle assicurazioni e al contributo obbligatorio al SSN.

1.9 Trasferimento della proprietà del natante

In caso di trasferimento di proprietà del natante, **il contraente deve rivolgersi a Linear** e, sulla base della scelta dell'alienante (cioè dell'ex proprietario che ha venduto il natante), si determina⁷ uno di questi effetti:

- a) **risoluzione del contratto** dalla data del perfezionamento del trasferimento di proprietà. In questo caso Linear risolve il contratto e restituisce la parte del premio relativa al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio al SSN
- b) **cessione del contratto** di assicurazione all'acquirente. In questo caso, l'alienante informa Linear e l'acquirente se, insieme al natante, viene ceduto anche il contratto di assicurazione
- c) **sostituzione del contratto** per l'assicurazione di un altro natante di proprietà dello stesso alienante, **dopo aver pagato l'eventuale conguaglio del premio comprensivo anche del pagamento di 19,75€ a titolo di costi di gestione, oltre all'imposta sulle assicurazioni e al contributo obbligatorio al SSN.** In questo caso le garanzie prestate con il contratto precedente restano valide per il nuovo natante dalla data di effetto del nuovo certificato di assicurazione

Se il contraente non comunica la vendita del natante, deve comunque pagare il premio dovuto.

Se il contratto è vincolato a seguito di leasing o finanziamento, prima di procedere **il contraente deve fornire l'autorizzazione da parte della società vincolataria.**

Conto vendita

Quando il natante viene consegnato in conto vendita il contraente può chiedere:

- a. **che il contratto sia reso valido per un altro natante intestato allo stesso proprietario**
- b. **la risoluzione del contratto presentando la documentazione dell'avvenuta vendita. Linear rimborsa il premio netto pagato e non goduto dalla data di consegna del natante in conto vendita**

1.10 Cessazione del rischio per demolizione del natante

Se il rischio cessa per demolizione del natante, **il contraente deve comunicarlo tempestivamente a Linear fornendo copia del certificato che attesta che il natante è stato consegnato per la demolizione.**

Alla ricezione della documentazione richiesta, Linear rimborsa al contraente la parte di premio pagata e non goduta al netto dell'imposta pagata e del contributo al SSN, dalla data di cessazione del rischio.

Se il contraente non comunica la cessazione del rischio, deve comunque pagare il premio dovuto.

1.11 Sospensione del contratto

Non è consentita la sospensione del contratto.

1.12 Risoluzione del contratto per furto, rapina o appropriazione indebita del natante

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita, **l'assicurazione cessa dal giorno successivo a quello della denuncia presentata alle autorità⁸. Il contraente deve comunicarlo a Linear fornendo tempestivamente copia della denuncia presentata all'autorità competente. I danni causati dalla navigazione del natante da quel momento in poi sono risarciti**

⁷ Art. 171 del Codice delle Assicurazioni Private.

⁸ Art. 122, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private.

dal Fondo di garanzia per le vittime della strada⁹. Il contraente ha diritto al rimborso della parte di premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta pagata e del contributo al SSN, relativo al residuo periodo di assicurazione.

Altre norme

1.13 Duplicato del certificato di assicurazione e/o del contrassegno

Per ottenere un duplicato del certificato di assicurazione e/o del contrassegno per furto o smarrimento, **il contraente deve fornire a Linear la copia della denuncia di furto o di smarrimento presentata alle autorità competenti** o, su richiesta di Linear, **una dichiarazione firmata** sull'evento accaduto.

1.14 Imposte e tasse

Imposte, tasse e gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

1.15 Foro competente, legge applicata e rinvio alle norme di legge

In caso di controversie, è competente il Foro di residenza o domicilio del contraente o dell'assicurato. Questo contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto qui non espressamente regolato valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

⁹ Art. 283 del Codice delle Assicurazioni Private.

GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE

2. RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA

Cosa assicura

2.1 Oggetto dell'assicurazione

Linear assicura, in conformità alle norme della legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali l'assicurazione è obbligatoria, impegnandosi a pagare, **entro i limiti convenuti nel contratto**, le somme che per capitali, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni fisici involontariamente cagionati dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante e i danni a cose di terzi trasportati.

Sono compresi i danni fisici causati ai trasportati, qualunque sia il motivo del trasporto.

Cosa NON assicura

2.2 Soggetti e danni esclusi dall'assicurazione

Non sono assicurati:

- i danni a cose di terzi non trasportati durante la navigazione
- i danni del conducente del natante se responsabile del sinistro

Non sono considerati terzi limitatamente ai danni alle cose:

- il coniuge non legalmente separato, il convivente, la persona unita civilmente, gli ascendenti e discendenti del guidatore e del proprietario del natante, dell'usufruttuario, dell'acquirente di un natante con finanziamento rateale, del locatario del natante in leasing, e i parenti e affini fino al terzo grado, conviventi con i predetti soggetti o il conducente
- se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado

2.3 Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non opera:

- se il conducente non è abilitato alla guida secondo le leggi in vigore; tuttavia l'assicurazione è valida in caso di patente scaduta a condizione che venga successivamente rinnovata (rinnovo entro 60 giorni dalla data del sinistro)
- se il natante adibito a scuola guida viene guidato dall'allievo senza la presenza di una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore oppure se le esercitazioni di guida non avvengono ai sensi della legge vigente
- se il natante con "autorizzazione alla navigazione temporanea" naviga senza osservare le disposizioni di legge che ne disciplinano l'utilizzo
- nel caso di natante dato a noleggio con equipaggio se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il natante non è guidato dal proprietario o da un suo dipendente
- per i danni alla persona causati ai trasportati se il trasporto non è conforme alle leggi vigenti e alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione
- nel caso di natante guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e il fatto è stato sanzionato
- nel caso di danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive e alle relative prove e verifiche previste nel regolamento di gara
- in caso di danni causati a terzi durante l'esercizio dell'attività idro-sciatoria, di traino con paracadute ascensionale o deltaplano, traino di dispositivi galleggianti, salvo quanto previsto dall'art 3.1 "Attività idrosciatoria, traino di paracadute ascensionale o di deltaplano".
- in caso di dolo dell'assicurato

In questi casi e in tutti gli altri previsti dalla legge, Linear esercita diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare a terzi ai quali non possono essere opposte eccezioni¹⁰.

Come assicura

2.4 Massimali

Linear presta l'assicurazione **nei limiti del massimale indicato in polizza**. I massimali disponibili sono riepilogati nella tabella riportata all'art. 2.6 "Tabella riassuntiva dei massimali".

I massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle estensioni di cui all' art. 3 "ESTENSIONI AGGIUNTIVE ALLA RESPONSABILITA' CIVILE OBBLIGATORIA" qualora previste in polizza.

2.5 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i mari compresi nel bacino del Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi Europei, con l'esclusione delle acque territoriali di Siria, Libia, Libano e Israele.

2.6 Tabella riassuntiva dei massimali

RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA	
Garanzia	Massimali per sinistro disponibili
Responsabilità civile obbligatoria	<ul style="list-style-type: none">- Massimali minimi di legge: € 6.450.000/sinistro per danni a persone e € 1.300.000/sinistro per danni a cose- Massimale unico* € 7.750.000/sinistro per danni a persone e per danni a cose <p>* N.B.: resta fermo che per danni a persone viene destinato un importo non inferiore a € 6.450.000/sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati, e per danni a cose (compresi animali) un importo non inferiore a € 1.300.000/sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati.</p>

¹⁰ Art. 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private.

Come personalizzare

3. ESTENSIONI AGGIUNTIVE ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA

Il contraente può scegliere di acquistare una o più tra le seguenti estensioni aggiuntive che **saranno operanti solo se indicate in polizza, nella sezione “dichiarazioni e informazioni contrattuali”, e se è stato pagato il relativo premio.**

Linear presta l'assicurazione nei limiti dei massimali indicati in polizza per la garanzia Responsabilità Civile Obbligatoria. In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle estensioni indicate in questa sezione.

La vendita delle garanzie aggiuntive può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear.

3.1 Attività idrosciatoria, traino di paracadute ascensionale o di deltaplano

Linear assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi durante l'attività di traino, compresa la persona trainata.

3.2 Estensione dei limiti di navigazione al Mar Nero

L'assicurazione è estesa al Mar Nero e alle coste orientali dell'atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

SINISTRI

4. SEZIONE SINISTRI

4.1 Norme per la garanzia “Responsabilità Civile Obbligatoria”

4.1.1 Denuncia del sinistro

In caso di sinistro, sia con torto che con ragione, il contraente o l'assicurato devono denunciare l'accaduto a Linear immediatamente o al massimo entro 3 giorni dall'evento, contattando il Servizio Sinistri ai riferimenti riportati nella pagina Recapiti utili, sezione “Denunciare o avere informazioni su un sinistro”.

La denuncia deve contenere:

- il numero della polizza
- la data, il luogo e le modalità del fatto
- l'indicazione delle conseguenze
- il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni

con la descrizione più completa possibile della dinamica dell'incidente e con ogni informazione e documento utili¹¹.

Alla Denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del natante il contraente dovrà inoltre fornire a linear la copia della Denuncia presentata alle autorità competenti.

Contattando il Servizio Sinistri è possibile ricevere il supporto necessario.

Se non vengono rispettati tempi e modalità per la denuncia del sinistro, Linear potrebbe subire gravi pregiudizi economici e per questo si riserva ogni azione per il risarcimento di danni eventualmente subiti dalla mancata, tardiva o incompleta denuncia¹².

4.1.2 Risarcimento del danno da navigazione

Per ottenere il risarcimento dei danni subiti si applicano queste procedure:

a. Risarcimento dei danni alla persona

Per i danni alla persona (lesioni o morte) il danneggiato, o i suoi aventi diritto, possono ottenere il risarcimento facendo richiesta alla compagnia che assicura il responsabile del sinistro.

La compagnia formula l'offerta o comunica i motivi per cui ritiene di non formularla entro 90 giorni, **se alla richiesta sono allegati i documenti necessari per valutare il danno.**

In particolare dovranno essere forniti:

- i dati relativi all'età, al codice fiscale, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite
- la dichiarazione di non aver diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali
- l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima

b. Risarcimento delle lesioni del terzo trasportato

Per i danni subiti dai trasportati del natante assicurato, **la richiesta danni deve essere inviata a Linear** indipendentemente dalla responsabilità dei conducenti coinvolti, come previsto dalla procedura di risarcimento ai sensi di legge¹³.

c. Risarcimento delle cose del terzo trasportato

Per i danni alle cose del terzo trasportato dal natante assicurato, **la richiesta danni deve essere inviata a Linear** indipendentemente dalla responsabilità dei conducenti coinvolti, come previsto dalla procedura di risarcimento ai sensi di legge¹⁴.

¹¹ Art. 1913 Codice Civile e 143 del Codice delle Assicurazioni Private.

¹² Art. 1915 del Codice Civile.

¹³ Art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private.

¹⁴ Art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private.

4.1.3 Pagamento dell'indennizzo

Nel caso in cui la richiesta di risarcimento del danno sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, Linear formula l'offerta di risarcimento entro i termini indicati nel precedente art. 4.1.2 "Risarcimento del danno da navigazione" e corrisponde le somme offerte **entro 15 giorni** dalla dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato.

4.1.4 Gestione delle vertenze

Linear può assumere a nome dell'assicurato la gestione delle vertenze giudiziali e stragiudiziali civili fino alla definizione del danno, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'assicurato e con facoltà di incaricare se necessario legali, periti, consulenti o tecnici.

Inoltre, Linear può provvedere alla difesa dell'assicurato in sede penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.

Linear sostiene le spese per resistere all'azione promossa contro l'assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale assicurato indicato in polizza.

Linear non rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per i legali o tecnici che non ha incaricato e non risponde di multe, ammende, spese di giustizia penale.

ALLEGATI

5. ESEMPI DI APPLICAZIONE DEI MASSIMALI

1° esempio (valido per la garanzia Responsabilità Civile Obbligatoria con massimale minimo di legge)		
Massimali	Quantificazione danni	Calcolo del risarcimento
Massimale danni a persona: 6.450.000€	Danni a persone: 7.000.000€	Importo a carico dell'assicurato: 550.000€ I danni a persone risultano maggiori del massimale, per cui la differenza tra l'importo del danno e il massimale (7.000.000€ - 6.450.000€ = 550.000€) resta a carico dell'assicurato
Massimale per danni a cose: 1.300.000€	Danni a cose: 1.500.000€	Importo a carico dell'assicurato: 200.000€ I danni a cose risultano maggiori del massimale, per cui la differenza tra l'importo del danno e il massimale (1.500.000€ - 1.300.000€ = 200.000€) resta a carico dell'assicurato

2° esempio (valido per la garanzia Responsabilità Civile Obbligatoria con massimale unico)		
Massimali	Quantificazione danni	Calcolo del risarcimento
Massimale unico (danni a persona e danni a cose): 7.750.000 €	Danni a persone: 6.200.000€	Nessun importo a carico dell'assicurato Il massimale copre l'intero importo dei danni causati dal sinistro.

3° esempio (valido per la garanzia Responsabilità Civile Obbligatoria con massimale unico)		
Massimali	Quantificazione danni	Calcolo del risarcimento
Massimale unico (danni a persona e danni a cose): 7.750.000€	Danni a persone: 500.000€ Danni a cose: 1.500.000€	Nessun importo a carico dell'assicurato Il massimale copre l'intero importo dei danni causati dal sinistro.

4° esempio (valido per la garanzia Responsabilità Civile Obbligatoria con massimale unico)		
Massimali	Quantificazione danni	Calcolo del risarcimento
Massimale unico (danni a persona e danni a cose): 7.750.000€	Danni a persone: 7.500.000€ Danni a cose: 500.000€	Importo a carico dell'assicurato: 250.000€ I danni risultano maggiori del massimale unico, per cui la differenza tra l'importo del danno e il massimale (8.000.000€ - 7.750.000€ = 250.000€) resta a carico dell'assicurato

RECAPITI UTILI

ACQUISTARE LA POLIZZA

Se vuoi informazioni su un preventivo o inviare i documenti per l'acquisto

email: preventivaltriveicoli@linear.it

telefono: 051 7193193 | Lunedì -Sabato: 8.30 -20.00

RINNOVARE E MODIFICARE LA TUA POLIZZA

Se vuoi sostituire il natante, modificare i dati anagrafici, richiedere duplicati, revocare la polizza oppure inviare documenti

email: lamiapolizza@linear.it

telefono: 051 7193333 | Lunedì - Sabato: 8.30 -20.00

posta: Linear Assicurazioni, via Larga 8, 40138 Bologna

DENUNCIARE O AVERE INFORMAZIONI SU UN SINISTRO

email: sinistri@linear.it

telefono: 051 7193456 | Lunedì - Venerdì 8.30 -20.00, Sabato 8.30 -14.00

posta: Linear Assicurazioni, via Larga 8, 40138 Bologna